

proposta di legge n. 200

a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 27 aprile 2012

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1977, N. 9
"DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI TURNI E DELLE FERIE
DELLE FARMACIE NELLE MARCHE"

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, che consta di due articoli, modifica la legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".

Le finalità della presente legge sono quelle di assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale, garantire maggiori opportunità di accesso, piena reperibilità dei farmaci da parte dei cittadini e ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori.

La modifica riguarda l'articolo 3, secondo comma, che detta norme relative al giorno di riposo settimanale per le farmacie aperte per servizio di turno domenicale e l'art. 9 che detta norme relative alla chiusura annuale per ferie delle farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali.

L'articolo 1 della presente legge modifica il secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 9/1997, lasciando alle farmacie aperte per il servizio di turno domenicale la facoltà di osservare un giorno di riposo settimanale stabilito dall'articolo 8.

L'articolo 2 della presente legge sostituisce l'articolo 9 della l.r. 9/1977 che stabilisce, al primo comma, l'osservanza, di norma, del limite minimo e massimo della chiusura annuale delle farmacie aperte al pubblico urbane e rurali. Il secondo comma consente alle farmacie di poter derogare al limite di chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni a condizione che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 9/1977)

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche), la parola: "osservano" è sostituita dalle seguenti: "possono osservare".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 9/1977)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/1977 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, di norma osservano una chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni anche non consecutivi, secondo modalità e termini stabiliti ai sensi dell'articolo 2.

Al fine di assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale, le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, possono derogare al limite di chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni di cui al primo comma, a condizione che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente."